



REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI BERGAMO
Sezione Lavoro

VERBALE DI UDIENZA

n. 856/2016 R.G.

Oggi 08/02/2017, innanzi al dott. [REDACTED] sono comparsi: l'avv. [REDACTED], in sostituzione dell'avv. [REDACTED], per i ricorrenti e il funzionario [REDACTED] per il MIUR.

L'avv. Poggi richiama la documentazione depositata, chiedendone l'ammissione, rilevante in quanto dà conto che le immissioni in ruolo sono subordinate a condizione.

Il MIUR non si oppone. Il Giudice acquisisce.

L'avv. [REDACTED] contesta la produzione dei documenti prodotti dal MIUR fuori udienza, in quanto tardivi e infondati. Il Giudice dispone che tali documenti non vengano acquisiti, in quanto irrilevanti.

I procuratori discutono la controversia.

Il Giudice, al termine della camera di consiglio, assenti le parti, decide la causa con sentenza, dando lettura del dispositivo e della motivazione.





REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI BERGAMO
Sezione Lavoro

in composizione monocratica in persona del dott. Sergio Cassia in funzione di Giudice del Lavoro ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa di pubblico impiego n. 856/16, promossa con ricorso dell'8 aprile 2016 da

- attori -

contro

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro *pro tempore*, con l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Brescia

- convenuto -

Oggetto: contratti a termine.

Causa chiusa a sentenza l'8 febbraio 2017.

Svolgimento del processo

Con ricorso depositato l'8 aprile 2016, i ricorrenti in epigrafe convenivano avanti a questo Tribunale il MIUR per ivi sentire:

- a) dichiarata la nullità dei termini apposti ai contratti di lavoro conclusi con il MIUR, costituire un rapporto di lavoro a tempo indeterminato e/o condannare il MIUR al risarcimento del danno per illegittima reiterazione dell'assunzione a tempo determinato;
- b) condannare il MIUR al pagamento, anche a titolo risarcitorio, delle differenze retributive per mancato riconoscimento dell'anzianità lavorativa (previo accertamento del diritto al corrispondente inquadramento ai fini giuridici ed economici) e delle mensilità di lu-

glio e agosto non lavorate in caso di contratto scadente al 30 giugno..

Si costituiva in giudizio il MIUR, contestando la fondatezza della domanda.

La causa veniva discussa e decisa all'udienza odierna.

Motivi della decisione

In materia si sono recentemente pronunciate le SS.UU. della Cassazione (cfr., *ex multis*, Cass. 22552/16), stabilendo i seguenti principi:

- a) la disciplina del reclutamento del personale a termine del settore scolastico, contenuta nel d.lgs. 297/1994, non è stata abrogata dal d.lgs. 368/2001, essendone stata disposta la salvezza dall'art. 70 c. 8 d.lgs. 165/2001, che ad essa attribuisce un connotato di specialità;
- b) per effetto della dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 4 cc. 1 e 11 l. 124/1999 e in applicazione della dir. 1999/70/CE è illegittima la reiterazione dei contratti a termine stipulati ai sensi dell'art. 4 cc. 1 e 11 l. 124/1999, prima dell'entrata in vigore della l. 107/2015, rispettivamente con il personale docente e con quello amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA), per la copertura di cattedre e posti vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico, stipulati a far tempo dal 10 luglio 2001 e che abbiano avuto durata complessiva, anche non continuativa superiore a trentasei mesi”;



- c) ai sensi dell'art. 36 c. 5 d.lgs. 165/2001, la violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori, da parte delle pubbliche amministrazioni, non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le stesse, ferma restando ogni responsabilità e sanzione;
- d) nelle ipotesi di reiterazione dei contratti a termine stipulati ai sensi dell'art. 4 c. 1 l. 124/1999, realizzatesi prima dell'entrata in vigore della l. 107/2015, con il personale docente, per la copertura di cattedre a posti vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico, deve essere qualificata misura proporzionata, effettiva, sufficientemente energica ed idonea a sanzionare debitamente l'abuso ed a "cancellare le conseguenze della violazione del diritto dell'Unione" la misura della stabilizzazione prevista nella citata l. 107/2015, attraverso il piano straordinario destinato alla copertura di tutti i posti comuni e di sostegno dell'organico di diritto, relativamente al personale docente, sia nel caso di concreta assegnazione del posto di ruolo sia in quello in cui vi sia certezza di fruire, in tempi certi e ravvicinati, di un accesso privilegiato al pubblico impiego, nel tempo compreso fino al totale scorrimento delle graduatorie ad esaurimento, secondo quanto previsto dall'art. 1 c. 109 l. 107/2015;
- e) nelle ipotesi di reiterazione, realizzatesi dal 10 luglio 2001 e prima dell'entrata in vigore della l.



107/2015, rispettivamente con il personale docente e con quello ATA, per la copertura di cattedre e posti vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico, deve essere qualificata misura proporzionata, effettiva, sufficientemente energica ed idonea a sanzionare debitamente l'abuso ed a "cancellare le conseguenze della violazione del diritto dell'Unione" la stabilizzazione acquisita dai docenti e dal personale ausiliario, tecnico ed amministrativo, attraverso l'operare dei pregressi strumenti selettivi-concorsuali;

- f) nelle ipotesi di reiterazione, realizzatesi prima dell'entrata in vigore della l. 107/2015, rispettivamente con il personale docente e con quello ATA, per la copertura di cattedre e posti vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico, deve affermarsi, in continuità con i principi affermati da Cass. SS.UU. 5072/2016, che l'avvenuta immissione in ruolo non esclude la proponibilità di domanda per risarcimento dei danni ulteriori e diversi rispetto a quelli esclusi dall'immissione in ruolo stessa, con la precisazione che l'onere di allegazione e di prova grava sul lavoratore, in tal caso non beneficiato dalla agevolazione probatoria di cui alla suddetta sentenza;
- g) nelle ipotesi di reiterazione di contratti a termine stipulati ai sensi dell'art. 4 c. 1 l. 124/1999, realizzatesi a far data da 10 luglio 2001, ai docenti ed al personale ATA che non sia stato stabilizzato e che



non abbia, come sopra precisato, alcuna certezza di stabilizzazione, va riconosciuto il diritto al risarcimento del danno nella misura e secondo i principi affermati da Cass. SS.UU. 5072/2016;

h) nelle ipotesi di reiterazione di contratti a termine in relazione ai posti individuati per le supplenze su "organico di fatto" e per le supplenze temporanee non è in sé configurabile alcun abuso ai sensi dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva, fermo restando il diritto del lavoratore di allegare e provare il ricorso improprio o distorto a siffatta tipologia di supplenze, prospettando non già la sola reiterazione ma le sintomatiche condizioni concrete della medesima.

Ebbene, nel caso in esame, quanto alla domanda *sub a)* si osserva che:

a) i ricorrenti

ap-
paiono essere stati stati immessi in ruolo; ogni eventuale "abuso" risulterebbe pertanto "sanato";

b) in ogni caso, tutti i ricorrenti hanno stipulato contratti per supplenze su organico di diritto senza superare il termine di 36 mesi ovvero per supplenze su organico di fatto o temporanee, in relazione alle quali quali non è configurabile alcun abuso, né vi è allegazione dell'improprio ricorso a tali supplenze.

La domanda è, pertanto, infondata.

Quanto alla domanda *sub b)*, nella parte in cui, sul presupposto dell'illegittima stipulazione di contratti, viene richiesto il pieno riconoscimento giudico ed economico per i servizi prestati sino al 30 giugno, si osserva che,

come sopra osservato, non è *ex se* configurabile alcun abuso in caso di i contratti stipulati per supplenze su organico di fatto ovvero temporanee, né vi è allegazione dell'improprio ricorso a tali supplenze.

Quanto alla domanda *sub b)*, nella restante parte, si osserva che, secondo quanto recentemente statuito dalla Cassazione (cfr. Cass. SS.UU. 22558/16), in forza del principio di non discriminazione *ex art. 4* Accordo Quadro, in mancanza di "ragioni oggettive" che giustifichino un diverso trattamento, il personale assunto con contratti a termine ha diritto alla stessa progressione stipendiale dei docenti assunti con contratto a tempo indeterminato, con disapplicazione delle disposizioni collettive che, prescindendo dall'anzianità maturata, commisurano la retribuzione degli assunti a tempo determinato al trattamento economico iniziale previsto per i dipendenti a tempo indeterminato.

In primo luogo, al fine di valutare la comparabilità della posizione del docente di ruolo con quella del docente a tempo determinato (cioè, *a contrario*, la mancanza di "ragioni oggettive" del diverso trattamento retributivo), possono essere unicamente considerati i periodi lavorativi a termine che rispettino tutte le seguenti condizioni:

a) che l'attività lavorativa sia stata svolta da soggetto in possesso del titolo di abilitazione al momento dell'assunzione;

b) che l'attività lavorativa sia stata prestata in ragione di contratto (o successivi contratti susseguitisi senza o con non significativa soluzione di continuità) a tempo determinato che - a prescindere dalla durata e



dall'orario lavorativo previsti per ciascuno degli stessi - siano tali da coprire effettivamente (pertanto, non in base alla speciale disciplina ex art. 11 c. 14 l. 124/1999) e in modo (pressoché) integrale l'anno scolastico;

c) che l'attività lavorativa sia stata prestata continuamente sino a maturare un'anzianità rilevante per l'avanzamento di posizione stipendiale ex CCNL.

Soddisfatte tali condizioni, al fine di confrontare i rispettivi trattamenti economici (cioè l'*an* e il *quantum* dell'allegato peggiore trattamento economico), è quindi necessario:

- 1) considerare solo gli unitari periodi di lavoro che soddisfino le condizioni *sub a)-c)*;
- 2) calcolare l'anzianità virtuale maturata in tali unitari periodi (con esclusione dei periodi che, in base alle disposizioni ordinarie, non siano idonei alla maturazione dell'anzianità di servizio);
- 3) verificare se tale anzianità virtuale, tenuto conto del blocco ex art. 9 c. 23 d.l. 78/2010 e l c. 1 lett. b) d.P.R. 122/2013 per gli anni 2010-2013, abbia superato la soglia rilevante per l'avanzamento di posizione stipendiale ex CCNL ("0-8 anni", a mente dell'art. 2 CCNL 4 agosto 2011 Tabella A; con riconoscimento degli assegni *ad personam* ex art. 2 cc. 2 e 3 CCNL 2011 per il personale già in servizio alla data dell'1 settembre 2009, che abbia maturato il diritto all'inserimento nelle previgenti fasce di 0-2 e 3-8 anni di cui al CCNL 23 gennaio 2009 Tabella B);



- 4) calcolare, per i mesi effettivamente lavorati successivamente alla virtuale maturazione dell'avanzamento stipendiale, le relative differenze (senza detrazione di quanto eventualmente percepito a titolo di indennità di ferie non godute ovvero di disoccupazione, atteso che il presupposto di fatto per l'equiparazione è l'aver prestato servizio per periodi successivi e continuativi, salve le soluzioni di continuità di durata non significativa);
- 5) considerare che, successivamente al superamento dell'anzianità utile, la soluzione di continuità nella successione dei contratti (quindi il venir meno della condizione *sub c*) riporta il docente nella condizione di "non comparabilità", con perdita del diritto alla percezione di ulteriori differenze retributive sino alla maturazione di un nuovo unitario periodo;
- 6) considerare l'eccepita prescrizione delle differenze retributive maturate nel quinquennio antecedente al deposito del ricorso ovvero di altro anteriore atto interruttivo allegato e documentato.

Il MIUR va quindi condannato al pagamento delle eventuali differenze retributive, con accessori di legge dal dovuto al saldo.

Infine, non sussiste il diritto alla percezione degli scatti retributivi di anzianità ex art. 53 l. 312/1980, atteso che tale disposizione non è applicabile ai contratti a tempo determinato del personale del comparto scuola (cfr. Cass. SS.UU. 22558/16).



Sussistono giusti motivi, anche in relazione alla natura e alla complessità della controversia, per compensare le spese di lite tra le parti.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando, così provvede: 1) accerta il diritto del personale assunto con contratti a termine alla stessa progressione stipendiale dei docenti assunti con contratto a tempo determinato, con condanna del MIUR al pagamento delle eventuali differenze retributive, come da motivazione; 2) respinge ogni altra domanda; 3) compensa le spese di lite tra le parti.

Bergamo, 8 febbraio 2017

Il Giudice del Lavoro

Dott. 

